

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (S. 1083 Governo) (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	97
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	103
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (S. 847 Governo) (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	99
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	105
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	107
DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (S. 1108 Governo) (Parere alla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	100
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	108

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 ottobre 2008. – Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

#### La seduta comincia alle 13.30.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento C. 1083 Governo.

La Commissione concorda.

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.**

**(S. 1083 Governo).**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del testo in esame, soffermandosi in particolar modo sui profili di competenza della Commissione. Segnala, in ordine all'articolo 1, la previsione secondo cui in presenza di determinate situazioni di emergenza, suscettibili di determinare gravi ripercussioni di sistema, il Consiglio dei ministri può autorizzare l'erogazione, totale o parziale, delle risorse finanziarie spettanti alle regioni e condizionate alla verifica positiva degli adempimenti stabiliti dai piani di rientro dai deficit sanitari. Evidenzia che tali somme si intendono erogate a titolo di anticipazione e possono essere recuperate qualora la regione non attui il piano di rientro della dimensione finanziaria stabilita dallo stesso. Con riferimento alla copertura relativa all'abolizione del ticket

di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica disposta dall'articolo 61, comma 19, del decreto-legge, n. 112 del 2008, rileva che si incrementa il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 di 434 milioni di euro; riferisce che contestualmente le misure di contenimento della spesa a carico delle regioni, indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61, avranno luogo dal 2010, invece che dal 2009. Si sofferma quindi sull'articolo 2, che reca, ai commi da 1 a 5, le disposizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali per l'anno 2008 attraverso accertamenti convenzionali delle maggiori entrate ICI relative agli ex-fabbricati rurali, in analogia alle norme già previste per l'anno 2007 dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 81 del 2007. Rileva che, in deroga all'articolo 179 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), anche per l'anno 2008 si prevede l'accertamento convenzionale del maggior introito ICI pari alla detrazione effettuata per ciascun ente, disponendosi che tali accertamenti vengano compensati progressivamente con gli importi realmente incassati. Evidenzia che, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del testo in esame. Osserva che la relazione illustrativa afferma che si tratta « sostanzialmente » del ristoro delle minori entrate per l'abolizione dell'ICI. Illustra quindi il contenuto dell'articolo 3, relativo ai piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei

a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. In caso di mancato adempimento alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta. Fa notare quindi che l'articolo 5 dispone l'assegnazione al Comune di Roma di un contributo straordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008 per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 e prevede che le risorse assegnate a singoli comuni con delibera CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del FAS, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente. Riferisce che il comma 3 dell'articolo 5 riserva un contributo annuale di 500 milioni di euro, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a favore di Roma capitale a decorrere dal 2010. Precisa che la somma di 260 milioni di euro si riferisce a regolazioni contabili regresse a favore degli enti locali.

Maria Teresa BERTUZZI (PD) ricorda che il Governo e l'Associazione nazionale comuni italiani hanno sottoscritto un accordo per il quale la menzionata somma di 260 milioni di euro è destinata alla costituzione di un fondo finalizzato a compensare gli enti locali dai mancati introiti connessi all'abolizione dell'ICI.

Walter VITALI (PD), nel richiamare i contenuti di un documento predisposto dalla Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e province autonome da cui emergono rilievi critici avanzati dalle regioni in ordine al provvedimento in esame, rileva che un primo elemento di contrarietà attiene alla previsione dell'articolo 1 che consente la nomina di *sub*-commissari, con conseguente dispendio di risorse. Sostiene che le misure adottate dal Governo in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali sembrano tutelare maggiormente gli

enti locali i cui bilanci versino in una condizione di disavanzo che non quegli enti locali virtuosi nelle proprie politiche di bilancio. Avanza perplessità in relazione alla circostanza che l'onere derivante dallo stanziamento dei 260 milioni di euro per i comuni, rimesso ad una deliberazione del CIPE, comporta l'esigenza di reperire tali somme altrove, con inevitabili ripercussioni negative sulla condizione economica-finanziaria degli enti locali. Esprime forti dubbi sul previsto anticipo di 500 milioni di euro per Roma Capitale, in quanto non è ancora definito l'assetto di competenze e funzioni cui dovranno essere finalizzate tali ingenti risorse. Valuta negativamente la previsione di 140 milioni di euro destinati con delibera del CIPE al bilancio del comune di Catania. Manifesta contrarietà in relazione all'articolo 3, nella parte in cui contempla i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche: paventa in particolare che tale disposizione induca alla chiusura un elevato numero di plessi scolastici. Ravvisa quindi l'esigenza che sia richiesta l'intesa con la Conferenza unificata nel procedimento di adozione dei suddetti piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di aver apprezzato le dichiarazioni rese dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica in ordine alla necessità di salvaguardare le scuole di montagna. Ritiene opportuno, in merito all'articolo 3 del testo, fornire maggiore certezza sull'entità dei flussi di cassa relativi al bilancio degli enti locali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) segnala che la somma di 260 milioni di euro indicata nel testo in esame per le regolazioni contabili pregresse dei comuni appare del tutto insufficiente.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) ritiene necessario che il Governo offra maggiore certezza e trasparenza in ordine alla questione delle compensazioni contabili pregresse connesse all'ICI. In relazione all'articolo 3, relativo ai piani di

dimensionamento delle istituzioni scolastiche, ritiene deplorabile stravolgere il processo di razionalizzazione delle strutture scolastiche che da oltre dieci anni è in corso e che ha garantito il diritto allo studio a tutti i cittadini in tutto il territorio nazionale.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere tesa a recepire talune delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. (*vedi allegato 1*).

Il senatore Walter VITALI (PD), pur apprezzando l'impegno profuso dal relatore nel considerare alcuni rilievi avanzati nel corso del dibattito, dichiara di non potere esprimere voto favorevole sul parere predisposto dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.**

**(S. 847 Governo).**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta dello scorso 15 ottobre.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, dopo aver richiamato il contenuto della proposta di parere da lui presentata nella precedente seduta (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15 ottobre 2008*) e su cui si era svolto un ampio dibattito, dichiara di aver riformulato la predetta proposta di parere apponendovi una ulteriore osservazione conforme alle considerazioni svolte nella precedente seduta dal deputato Pepe (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di astenersi sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.**

**Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, riferisce che il provvedimento in titolo apporta modifiche alle norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, recate dalla legge n. 18 del 1979, con specifico riferimento al numero delle circoscrizioni elettorali ed ai criteri per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, alla formazione e alla presentazione delle liste di candidati, al meccanismo di riparto dei seggi tra le liste in ambito nazionale, e di distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista. Il testo introduce altresì una soglia di sbarramento per l'ammissione delle liste al riparto dei seggi; disposizioni volte a promuovere le pari opportunità di accesso alla carica elettiva per i due generi; limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni. In ordine ai profili di competenza della Commissione, rileva che l'intera disciplina della elezione del Parlamento europeo è materia di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.**

**(S. 1108 Governo).**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Giovanni DIMA, riferisce sul contenuto del provvedimento in titolo, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla VII Commissione della Camera in data 24 settembre 2008. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, rileva che l'articolo 1 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, azioni di sperimentazione didattica, di sensibilizzazione e di formazione del personale, finalizzate a favorire l'acquisizione da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione». Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sottolinea che la norma dispone altresì l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale. In relazione all'articolo 2, che reca norme sul voto in condotta, si sofferma sul comma 1-*bis*, introdotto alla Camera, che prevede il versamento al bilancio dello Stato di somme iscritte nel conto dei residui del bilancio medesimo per l'anno 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame da destinare al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e per la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Osserva che al riparto di tali somme e

all'individuazione degli interventi e degli enti destinatari si provvederà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che prevede che, nell'ambito degli interventi di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, a partire dall'anno scolastico 2009-2010 le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Ai sensi del predetto articolo 64, la concreta indicazione e la scansione degli interventi sono demandate ad un piano programmatico predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza Unificata. La disposizione specifica che nei regolamenti si deve tener conto delle esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola sulla base delle richieste delle famiglie. Riferisce che l'articolo 5-*bis* reca disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento, con particolare riferimento ai docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico che hanno conseguito il titolo abilitante, ovvero i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale e di strumento musicale nella scuola media. Illustra quindi l'articolo 6, che ripristina il valore abilitante all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia della laurea in scienze della formazione primaria, in precedenza abrogato per effetto della legge finanziaria per il 2008, e l'articolo 7, che sostituendo il comma 433 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, apporta modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia. Si sofferma sull'articolo 7-*bis*, recante provvedimenti per la sicurezza delle scuole: in particolare la dispo-

sizione prevede che al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziare per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso. Rileva che al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati, sono revocate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Evidenzia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici; il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la Conferenza unificata. Conclude riferendo che l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Il senatore Walter VITALI (PD) ricorda che sul provvedimento in esame, fortemente controverso, è in atto nel Paese una protesta che ha carattere di trasversalità. Fa notare che gli enti locali svolgono una funzione determinante sul versante della scuola primaria; segnala che l'istituto del tempo-pieno scolastico è stato recepito nel 1990 dalla legislazione statale dopo una lunga sperimentazione in ambito locale che aveva dato risultati particolarmente positivi. Evidenzia che la questione del tempo-pieno nella scuola si connette de-

cisamente al livello di qualità dell'insegnamento scolastico, pertanto stravolgere il modello del modulo introdotto negli anni '90 priverà gli studenti di un sistema pedagogico all'avanguardia. Esprime riserve in relazione alla avvenuta soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, che avrebbe dovuto definire i criteri di razionalizzazione della spesa anche sul comparto dell'istruzione. Richiama quindi la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha fissato il confine tra le competenze dello Stato e quelle delle regioni, cui spetta tra l'altro disciplinare l'organizzazione del sistema scolastico. Ritiene che l'articolo sul maestro unico evidenzia dei profili di incostituzionalità e si pone in un ambito del tutto contrastante rispetto ai principi che dovrebbero ispirare il federalismo fiscale, in quanto vengono fortemente compresse le competenze delle autonomie territoriali in materia di scuola e istruzione. Ritiene inoltre non pertinente la specifica previsione di cui all'articolo 1 che introduce l'insegnamento della materia «cittadinanza e costituzione».

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel prendere atto che su ogni provvedimento del Governo teso a razionalizzare le spese e a rendere più efficiente il sistema di erogazione delle risorse statali i gruppi di opposizione protestino ed esprimano un forte dissenso, rileva che il sistema dei moduli è nato negli anni '90 in ossequio alle pressioni sindacali e risponde ad esigenze meramente occupazionali. Ritiene non fondati gli allarmismi alimentati in merito alla riforma della scuola, che persegue il solo obiettivo di rendere più efficiente il sistema scolastico italiano.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara che la riforma della scuola varata dal Governo riduce gli *standards* di qualità dell'offerta formativa scolastica. Rileva che la riduzione dell'orario scolastico comporta maggiori oneri per le famiglie e gli enti locali, che dovranno sostenere maggiori spese per rispondere alle richieste delle famiglie di servizi integrati al sistema scolastico.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) ritiene paradossale che due diversi decreti-legge rechino norme distinte, tese ad apportare modifiche frammentarie e non organiche al sistema scolastico. Denuncia che l'istituto del tempo-pieno viene sostanzialmente smantellato dal decreto-legge in esame. Osserva che il provvedimento incide in particolare su un grado dell'istruzione, la scuola primaria, che è riconosciuto come il più qualificato: si domanda quindi quali siano le ragioni di tale intervento.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), nel richiamare l'esperienza di un comune in cui, con il supporto delle famiglie, sono state promosse iniziative ad ampio raggio di supporto al sistema scolastico basato sull'attuale organizzazione dei moduli, evidenzia che il maestro unico non potrà che valorizzare il solo profilo dell'insegnamento, e non anche l'aspetto educativo e della socializzazione. Sottolinea che la scuola a tempo pieno è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista della qualità della scienza pedagogica, che invece la riforma voluta dal Governo rischia ora di penalizzare.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL) dichiara che la maggioranza ed il Governo non sono contro l'istituto del tempo pieno; fa notare che il maestro unico rappresenterebbe il ritorno ad una didattica di eccellenza e che ha funzionato con risultati particolarmente proficui.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, ritiene utile inserire nella proposta di parere il riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata dal senatore Vitali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (S. 1083 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, in corso di esame presso la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali;

considerato che il provvedimento in esame reca disposizioni di attuazione dei piani di rientro dai *deficit* sanitari, di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, di definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, di proroga dei termini entro cui i comuni devono aderire ad una sola forma associativa tra quelle consentite;

evidenziato, in ordine all'articolo 1 del testo in esame, che il comma 3 dispone che le risorse finanziarie spettanti alle regioni e condizionate alla verifica positiva degli adempimenti stabiliti dai piani di rientro dai *deficit* sanitari si intendono erogate a titolo di anticipazione e possono essere recuperate qualora la regione non attui il piano di rientro; rilevato altresì l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 di 434 milioni di euro, in relazione alla copertura relativa all'abolizione del *ticket* di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica disposta dall'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

considerato che l'articolo 2 del testo, recante disposizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali per l'anno 2008, stabilisce al comma 8 che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa; evidenziato inoltre che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 2, tese a salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti locali, introducono meccanismi contabili per quali pare opportuno accrescere i profili di certezza e trasparenza della registrazione dei flussi finanziari in questione; considerata altresì l'esigenza di verificare l'adeguatezza del previsto importo di 260 milioni di euro;

preso atto del contenuto dell'articolo 5, che dispone l'assegnazione al Comune di Roma di un contributo straordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008 per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 e che riserva a favore di Roma capitale, a decorrere dal 2010, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, un contributo annuale di 500 milioni di euro;

rilevato che l'articolo 6 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, relativi ai maggiori trasferimenti a favore di regioni e comuni quale forma di compensazione delle minori entrate correnti dei comuni,

per l'ICI, e delle regioni, per il mancato ripristino dei *ticket* sulle prestazioni specialistiche e di diagnostica fornite dai servizi sanitari regionali; considerato in particolare che tali interventi di copertura dei suddetti oneri avvengono attraverso regolazioni debitorie di natura contabile, dal che sarebbe opportuno precisare maggiormente la conformità con la vigente normativa della copertura adottata, individuata nel ricorso a risorse in conto capitale, quali quelle afferenti al Fondo per le Aree Sottosviluppate (FAS);

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'importo di 260 milioni previsti nel testo dell'articolo 2 del decreto-legge a titolo di regolazione contabile pregressa quale ristoro delle minori entrate connesse all'ICI sia effettiva-

mente adeguato alle necessità degli enti locali di rispetto delle previsioni di bilancio;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di definire più compiutamente, in ordine alle specifiche disposizioni del provvedimento tese a salvaguardare gli equilibri di bilancio delle autonomie territoriali, i profili di certezza e di trasparenza della registrazione dei flussi finanziari e dei meccanismi contabili disciplinati dal decreto-legge in esame;

c) valuti altresì la Commissione di merito, relativamente alle disposizioni recate dall'articolo 3, concernenti i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, che siano stabiliti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, parametri adeguati a garantire la permanenza delle istituzioni scolastiche nelle aree montane, nelle piccole isole, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (S. 847 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 847 Governo, in corso di esame presso la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico;

valutato il contenuto del provvedimento di delega, con cui si intendono perseguire obiettivi quali la convergenza del mercato del lavoro pubblico e privato, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, la valorizzazione del merito ed il riconoscimento di meccanismi premiali; la definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento, i decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono adottati, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

evidenziato che i menzionati decreti legislativi, in conformità all'articolo 1, comma 4, del testo, individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

rilevato altresì che l'esercizio della delega teso a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico ed a riformare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) deve perseguire, tra gli altri obiettivi enunciati, il potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. *i*), n. 2), del testo;

rilevato che la materia « lavoro pubblico » non risulta espressamente menzionata dall'articolo 117 della Costituzione, apparendo pertanto annessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, e considerato altresì che la più recente giurisprudenza costituzionale sembra tuttavia ricondurre all'ambito di competenza « ordinamento civile » il fondamento della potestà legislativa statale con riguardo ai profili strettamente inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro;

considerato altresì quanto statuito in materia dalla Corte costituzionale, in particolare con le sentenze nn. 95 e 189 del 2007, con cui si enuncia che il rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali, « privatizzato » in virtù dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è soggetto a specifici limiti che garantiscono l'uniformità di tale tipologia di rapporti, quali i principi fissati dalla legge statale in materia ispirati all'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati che, come tali, si

impongono anche alle regioni, comprese quelle a statuto speciale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali e locali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono adottati

d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non invece sulla base del solo parere trasmesso dalla medesima, al fine di salvaguardare le prerogative riconosciute in materia alle autonomie territoriali;

*b)* valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo in esame apposita norma che stabilisca che la legislazione regionale recepisce le previsioni del provvedimento in titolo previa approfondita verifica delle piante organiche del personale delle amministrazioni delle regioni.

ALLEGATO 3

**Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo base delle proposte di legge C. 22 ed abbinate, recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

rilevato il contenuto dell'articolato, che apporta modifiche alla predetta legge 24 gennaio 1979, n. 18, in ordine al numero delle circoscrizioni elettorali ed ai criteri per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni; alla formazione e alla presentazione delle liste di candidati; al meccanismo di riparto dei seggi tra le

liste in ambito nazionale; considerate altresì disposizioni volte a promuovere le pari opportunità di accesso alla carica elettiva per i due generi e limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni;

preso atto che l'oggetto del provvedimento, la disciplina dell'elezione del Parlamento Europeo, rientra nella esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi della lettera *f*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 4

**DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università  
(S. 1108 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, in corso di esame presso la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, approvato dalla Camera il 24 settembre 2008 e su cui la Commissione ha espresso parere alla VII Commissione della Camera;

valutato che il decreto-legge, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle « norme generali sull'istruzione » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione; considerato altresì che la materia « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale » appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario è riconducibile all'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

considerato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha rilevato che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistinta-

mente al di là dell'ambito propriamente regionale », tra cui quelle afferenti alla determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; alla definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente dipendente dallo Stato alla definizione degli standard minimi formativi richiesti per la spendibilità dei titoli professionali;

evidenziato che, in ordine all'articolo 1, che prevede iniziative di sperimentazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per favorire l'acquisizione delle competenze relative a « Cittadinanza e Costituzione », con l'introduzione dell'autonomia scolastica gli ordinamenti didattici delle istituzioni scolastiche sono fissati nel Piano dell'offerta formativa adottato dalle singole istituzioni integrando le discipline ed attività fondamentali fissate a livello nazionale; rilevato che, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alla definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale si provvede mediante regolamenti di delegificazione adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; preso atto che, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, la norma dispone l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale;

considerato che l'articolo 4 del testo stabilisce che sia reintrodotta l'insegnante

unico nella scuola primaria, nel quadro della ridefinizione del servizio scolastico, mediante il ricorso ai regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di un piano programmatico predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata; preso atto delle previsioni degli articoli 6 e 7, che recano norme, rispettivamente, in ordine alla reintroduzione del valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria, e sulle modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica;

considerato che i provvedimenti per la sicurezza delle scuole di cui all'articolo 7-bis sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata ed evidenziata la previsione di cui all'articolo 8, comma 1.bis, per cui sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; preso atto che non sono state accolte le osservazioni apposte al richiamato parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali alla VII Commissione della Camera;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 1 del decreto-legge, ai fini dell'attuazione delle iniziative di sperimentazione volte a favorire l'acquisizione delle competenze relative a « Cittadinanza e Costituzione », sia prevista anche l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in conformità alle previsioni della legge 28 marzo 2003, n. 53, sulle modalità di definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1 del decreto-legge, che l'insegnamento delle competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » contempla anche gli specifici riferimenti alla storia, alle culture ed alle identità locali.